

Pistoia, 19/01/2022

ALLE AZIENDE IN INDIRIZZO

OGGETTO: NOVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 146/2021- MODIFICA D.LGS 81/2008

La conversione in Legge del Decreto-legge 146/2021 (il cosiddetto "Decreto Fiscale"), ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Fra le modifiche rilevanti al titolo I del D.Lgs.81/2008, introdotte con questo Decreto, quella che più modifica l'attuale sistema di vigilanza in materia, è l'attribuzione anche all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che finora poteva intervenire solo nel settore dell'edilizia, della vigilanza in materia di salute e sicurezza per tutti i settori lavorativi.

Direttamente collegato a questa modifica è inoltre l'inasprimento delle sanzioni tra cui l'eliminazione della previsione di "reiterazione" delle violazioni **elencate nell'Allegato 1** del D. Lgs. 81/2008(riportato di seguito)

Significa che per una qualsiasi violazione tra quelle indicate nell'Allegato 1, l'organo di controllo (Ausl, Ispettorato Nazionale del Lavoro) adotta il provvedimento di **sospensione** dell'attività imprenditoriale, oltre all'aumento delle relative sanzioni.

Altre novità significative riguardano le figure dei preposti e la formazione.

PREPOSTO AZIENDALE

Le modifiche introdotte all'art. 18 prevedono l'obbligatoria individuazione del Preposto: è pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza.

Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l'obbligo, nello svolgimento delle attività di appalto indicati all'art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare il personale che svolge il ruolo di Preposto.

Banca: Chianti Banca - Iban: IT 19 E 08673 13804 068000582570



ATTIVITA' FORMATIVE ED ADDESTRAMENTO

Modificato anche l'art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il **30 giugno 2022** verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:

- individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del **Datore di Lavoro**
- individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i
 discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia
 di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell'efficacia
 durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative

Con le modifiche apportate all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:

- l'addestramento consiste nello svolgimento di prova prativa, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all'applicazione delle procedure di lavoro
- l'avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato
- la formazione per i Preposti, nonché l'aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.

La lettura dei combinati disposti porta a concludere che tutte le novità introdotte restano sospese in attesa dell'emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che, come già detto, dovrà entrare in vigore entro il 30/6/2022.



Allegato 1 modificato

| | FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
|----|--|---------------------------------|
| 1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
| 2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed | Euro 2.500 |
| | evacuazione | |
| 3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore |
| | | interessato |
| 4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e | Euro 3.000 |
| | protezione e nomina del relativo responsabile | |
| 5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
| 6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale | Euro 300 per ciascun lavoratore |
| | contro le cadute dall'alto | interessato |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
| 8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve | Euro 3.000 |
| | le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di | |
| | consistenza del terreno | |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di | Euro 3.000 |
| | disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i | |
| | lavoratori dai conseguenti rischi | |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di | Euro 3.000 |
| | disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i | |
| | lavoratori dai conseguenti rischi | |
| 11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti | Euro 3.000 |
| | (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore | |
| | differenziale) | |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei | Euro 3.000 |
| | dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | |

CNA FORMAZIONE E SICUREZZA È A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI IN MERITO.

CONTATTI:

UFFICIO DI PISTOIA 0573 921280

UFFCIO DI PRATO 0574 578587

UFFICIO DI MONSUMMANO TERME 0572 951051